

**Modifica alla Circolare n. 12046/2009 in tema di tramutamenti e di assegnazione per conferimento di funzioni.**

*(Delibera del 2 luglio 2009)*

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 2 luglio 2009, ha adottato la seguente delibera:

“ritenuto di dover procedere ad una modifica della Circolare n. 12046 dell'8 giugno 2009 in tema di tramutamenti e assegnazioni per conferimento di funzioni con riguardo all'istanza di revoca della delibera

delibera

la sostituzione del par. VI con il seguente:

**“PAR.VI**

**Revoca della domanda e della delibera.**

1. L'istanza di revoca della domanda di tramutamento deve essere avanzata entro il termine indicato nel relativo bando di concorso.

2. L'istanza di revoca della domanda, trascorso il termine di cui al punto che precede e comunque fino alla delibera, potrà essere accolta solo per eccezionali ragioni di salute, di servizio o familiari.

3. L'istanza di revoca della delibera può essere accolta solo se, pervenuta prima dell'immissione in possesso nel posto di destinazione, non comporti la revoca della pubblicazione dell'ufficio di provenienza a meno che, nonostante la pubblicazione, manchino tempestive domande di aspiranti legittimati al predetto ufficio.

Fermo restando quanto stabilito al comma precedente la revoca può essere concessa solo per prevalenti motivi di servizio o eccezionalmente per gravi ed imprevedibili circostanze sopravvenute attinenti la salute propria o dei prossimi congiunti o il lavoro del coniuge non legalmente separato nonchè del convivente dalla cui unione siano nati figli riconosciuti, e comunque non dipendenti dalla volontà del richiedente.

Non possono essere accolte domande di revoca di delibere di trasferimento o di assegnazione a nuove funzioni quando si sia proceduto a tramutamenti o assegnazioni con precedenza assoluta determinati da ragioni di sicurezza o motivi di salute.

L'accoglimento della domanda di revoca della delibera per motivi di servizio comporta che qualora vengano presentate dall'interessato richiedente domande di trasferimento nei successivi due anni dette domande potranno essere accolte solo qualora siano cessate le esigenze di servizio che avevano imposto l'accoglimento della revoca tardiva.

4. La disciplina di cui ai punti 1 e 2 si applica per il tramutamento ai posti di primo e secondo grado salvo diversa disposizione contenuta nel bando di concorso.”